



ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.

Prot.: SA.../1982

Data 1-6-2020

PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data 8 maggio 2020

N. **75** del registro generale**Oggetto:** SOCIETA' PARTECIPATE - INDIRIZZI PROGRAMMATICI**IL PRESIDENTE**

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa

VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e tutte le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del virus COVID-19;

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in particolare, l'art. 73, comma 1, recante semplificazioni in materia di organi collegiali degli enti locali: «1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente... »;

RITENUTO che, stante lo stato di emergenza epidemiologica e considerata la natura monocratica del presente provvedimento, in attuazione dell'innanzi citato decreto legge, la apposizione della firma digitale del Presidente della Provincia sull'atto avviene in modalità da remoto e che la partecipazione del Segretario Generale all'adozione del decreto, ex art. 97 del Tuel e art. 27, co. 6 dello Statuto provinciale, viene assicurata con la firma digitale dell'atto stesso da parte del Segretario Generale con la medesima modalità da remoto;

VISTA la proposta di decreto n. 5 del registro del Settore proponente redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di decreto n. 5 del registro del Settore proponente inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell'esecuzione del presente decreto.



PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di decreto del Presidente della Provincia

5 maggio 2020

n. 5 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE - INDIRIZZI PROGRAMMATICI

RELAZIONE TECNICA:

Su proposta del Segretario Generale

Premesso che

L'art. 147 – quater del TUEL, richiede all'Ente locale di definire un sistema di controlli sulle società partecipate, determinando preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi.

L'Amministrazione provinciale, nel corso degli anni, ha definito gli indirizzi programmatici e gestionali, con l'assegnazione di specifici obiettivi, a cui ciascuna società partecipata deve mirare, al fine di rientrare negli standard qualitativi e quantitativi predeterminati, sia in termini di bilancio e sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, in conformità a quanto disposto dall'art.170 del TUEL 267/2000 e dal Regolamento per il controllo sulle società partecipate della Provincia di Salerno (art.147 quater del D.Lgs. 267/2000) adottato con Delibera di Consiglio n.15 del 18 aprile 2018, divenuto esecutivo in data 1° maggio 2018.

Nella fattispecie, l'Ente provinciale ha adottato decreti e deliberazioni aventi ad oggetto gli *Indirizzi programmatici per le società partecipate*, quali:

- Delibera di Consiglio Provinciale n.158 del 28 dicembre 2016;
- Decreto del Presidente della Provincia n.45 del 26 aprile 2018 seguito dalla Delibera di Consiglio Provinciale n.23 del 23 maggio 2018;
- Decreto del Presidente della Provincia n.23 del 18 marzo 2019 seguito dalla Delibera di Consiglio Provinciale n.18 del 27 marzo 2019.

Il Regolamento provinciale sul controllo analogo, definendo le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dalla Provincia di Salerno, nei confronti della società partecipate, di cui l'Ente detiene l'intera proprietà del capitale sociale, disciplina anche la cura di tutti gli aspetti giuridici ed amministrativi relativi ai rapporti con le stesse, al loro monitoraggio periodico, al fine di analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, verificando la coerenza dei risultati ottenuti dalle stesse aziende con le attese e gli indirizzi politico-programmatici dell'ente, individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento ad eventuali squilibri economici finanziari gestionali, aventi riflesso sul bilancio stesso dell'Ente.

Con Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 pubblicato in G.U. l'8/9/2016, è stato introdotto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) in vigore dal 23/9/2016. Esso detta specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico definendo, al contempo, alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti e ponendo particolare attenzione alle spese di funzionamento delle società controllate.

Lo stesso decreto, all'articolo 2, stabilisce che, ai fini della sua applicazione, debba intendersi per "controllo" la situazione descritta nell'articolo 2359 c.c., con la precisazione che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge, statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche, relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Considerato che

l'articolo 19 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'articolo 12 del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, disciplina la gestione del personale, prevedendo, nella fattispecie, ai seguenti commi:

comma 1: *Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi;*

comma 2: *Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;*

comma 3: *I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;*

comma 4: *Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.*

comma 5: *Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, [omissis] ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;*

comma 6: *Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.*

comma 7: *I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

[...]

Le due società, sulle quali l'Ente provincia esercita il controllo analogo, sono la Arechi Multiservice Spa (100% in house) e la Ecoambiente Salerno s.p.a in liquidazione (100% Provincia di Salerno).

- La società Arechi Multiservice s.p.a., *in house*, rappresenta un "comparto" amministrativo dell'Ente provincia che, in condizioni di trasparenza, se ne avvale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, limitatamente alle attività indicate all'art.4 del D.Lgs 175/2016. Essa fornisce, in qualità di affidataria di servizi strumentali, supporto tecnico all'attività di manutenzione, custodia e gestione di servizi degli edifici scolastici, di supporto all'attività di pulizia e ripristino post-incidente delle strade provinciali, alla verifica degli impianti termici (VIT) e all'avvio del censimento dei pozzi.

La società Arechi Multiservice s.p.a., nel corso del 2018, ha presentato istanza di concordato preventivo, ex art.161, comma 6, R.D. 276/1931, come modificato dal D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L.134/2012, avviando accordi ex art. 182 bis L.F., così come previsto nel piano di ristrutturazione aziendale 2018-2020 approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.5 del 31 gennaio 2018. Tale istanza di ristrutturazione ex art.182 bis, comma 4, della L.F. è stata accolta ed omologata dal Tribunale di Salerno con Decreto del 16.03.2020.

- La società EcoAmbiente Salerno s.p.a. è stata posta in liquidazione nella seduta dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 21 marzo 2018, con la contestuale nomina del liquidatore unico. Il Consiglio Provinciale, con successiva Delibera n. 51 del 24.09.2018 ha poi preso atto della procedura di liquidazione. La società, istituita ai sensi del D.L. n. 195 del 30 dicembre 2009,

nonostante l'entrata in vigore della Legge Regionale n.14/2016, che ha comportato la perdita delle competenze in materia di rifiuti dovendo, solo in via transitoria (per espressa lettera dell'art.40 della citata legge campana), assicurare il servizio pubblico sino al subentro del nuovo soggetto gestore EdA, continua ancora a svolgere le funzioni ad essa assegnate.

La società EcoAmbiente Salerno s.p.a., in ragione della sua condizione di *società in liquidazione*, avvenuta con continuità dell'attività d'impresa, con affidamento di servizi pubblici essenziali relativi alla gestione di un segmento del ciclo rifiuti, dovrebbe compiere atti di straordinaria amministrazione solo strettamente necessari alla "conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio", ai sensi dell'art. 2487, comma 1, lett. c, codice civile. Tali indirizzi, pertanto, non trovano applicazione in quanto si considerano definiti gli indirizzi forniti al liquidatore in sede di messa in liquidazione della società, quali:

- avviare le opportune e necessarie azioni di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo societario per le criticità molto gravi, sia riguardo agli aspetti economici e patrimoniali e sia riguardo alla liquidità, segnalate dall'ultimo Consiglio di Gestione, che hanno reso doveroso, oltre che obbligatorio, la messa in liquidazione della società;
- il rispetto della normativa pubblicitica in materia di limitazione di spesa e di conferimento di incarichi, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 2008;
- di attivarsi affinché, con urgenza, l'EdA (Ente d'Ambito) subentri alla società EcoAmbiente Salerno S.p.A. (in liquidazione), al fine di dare attuazione alla riforma regionale in tema di rifiuti, ex art.40 L.R. 14/2016.

Evidenziato che,

il Consiglio Provinciale, con Delibera n.11 del 21/02/2018, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026, ex art.243-bis del Tuel, dando atto di un deficit complessivo di € 53.154.096,45, dato dalla sommatoria dello squilibrio scaturente dal bilancio 2017 e dall'esposizione debitoria per debiti fuori bilancio e passività, a seguito della riforma delle Province, avviata con la Legge 56/2014 e dagli imposti onerosi contribuiti alla finanza pubblica.

Considerato che,

per quanto sopraccitato, la società Arechi Multiservice s.p.a. dovrà conformarsi agli indirizzi strategici ed obiettivi gestionali impartiti dagli organi di governo provinciale, garantendone il concreto perseguimento, tramite l'adozione di provvedimenti, nell'ambito dei propri documenti programmatici, affinché la stessa:

- operi per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed efficacia;
- raggiunga un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo;
- svolga anche attività, a favore di soggetti terzi, entro la soglia del 20% del fatturato, previsto dal D.Lgs. n. 175/2016, che consenta il perseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La partecipata, inoltre, deve prestare particolare attenzione al contenimento di alcune categorie di costi, quali le spese di funzionamento, con riduzione degli oneri relativi a:

- **spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale:** la società partecipata deve attenersi per quanto compatibile/applicabile alle disposizioni previste dal Regolamento provinciale, le cui indicazioni per il personale dirigenziale della Provincia sono da estendersi all'amministratore della società, salvo il caso in cui la società abbia adattato un proprio regolamento in materia;
- **spese per studi e incarichi di consulenza** (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro). Tali costi dovranno essere contenuti nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento, fornendo dettagliata comunicazione al socio unico, fermo restando gli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti, in applicazione dell'art.15 bis del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013;
- **spese relative al personale:** il sopra richiamato articolo 19, comma 6, del D. Lgs.175/2016, in materia del contenimento dei costi del personale, sul complesso delle spese di funzionamento, individua i seguenti obiettivi da perseguire, in un'ottica di contenimento della spesa in costanza di servizi

svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto di seguito specificato:

- divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in presenza di squilibri finanziari/patrimoniali e di risultati d'esercizio negativi;
- possibilità di far fronte alle necessità di carenza di personale, ricorrendo esclusivamente al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee solo in caso di necessità, per sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti, non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale e rispettando l'analoga spesa dell'ultimo consuntivo approvato.

Per quanto riguarda il contenimento degli oneri contrattuali per il personale della società partecipata, restano ferme le disposizioni che prevedono che, in caso di squilibri finanziari/patrimoniali e di risultati d'esercizio negativi, non si possono applicare aumenti retributivi o stabilire nuove/maggiori indennità o altre utilità a qualsiasi titolo (compresi fringe benefits), eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali.

E' inoltre fatto obbligo di procedere annualmente al mantenimento delle voci accessorie, straordinarie e variabili (contrattazione di secondo livello/integrativa) rispetto all'anno precedente, ed escludere il ricorso a contratti di acquisto o noleggio autoveicoli da destinarsi all'uso promiscuo da parte del personale dipendente e degli amministratori

Solo quando la società partecipata avrà raggiunto gli obiettivi di risanamento aziendale previsti dal piano di ristrutturazione aziendale 2018-2020, ex art. 14 comma 4 D. Lgs. 175/2016, si potrà considerare l'eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società. I detti premi e riconoscimenti dovranno essere corrisposti solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati economici positivi.

Gli organi societari preposti alla valutazione e determinazione dei riconoscimenti suindicati dovranno operare sulla base di criteri oggettivi di selettività e merito che ne permettano la riconduzione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, tenendo conto del contributo reso ed assicurando che la misura massima del valore distribuito sia contenuta nel 50% dell'ammontare del risultato di esercizio di competenza e previa approvazione dei relativi accordi di secondo livello da parte dell'Assemblea dei soci.

Gli eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, sono da motivarsi dettagliatamente nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nella relazione sul governo societario di cui al comma 4, art. 6 del TUSP.

Oltre ai succitati indirizzi strategici, sono previste ulteriori misure programmatiche da attuare, quali:

- La gestione, alla luce del comma 5 e 6 dell'art. 19 del TUSP, dovrà perseguire 3 livelli di equilibrio:
 - a. economico: la differenza positiva fra i componenti positivi di redditi rispetto i componenti negativi;
 - b. patrimoniale: il rapporto esistente fra gli investimenti in essere (attività) e le relative fonti di finanziamento (passività e capitale proprio);
 - c. finanziario: la differenza fra entrate ed uscite di disponibilità liquide.
- la predisposizione, al 30 luglio e 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, di un rapporto esaustivo sulle attività poste in essere nelle materie di cui all'art.3, punto 2, lettera E, corredato da attestazione del Responsabile prevenzione corruzione aziendale (RPC) e del collegio sindacale, in applicazione dell'articolo 8 (Controllo di regolarità amministrativa – contenuti e Strumenti) del Regolamento provinciale sul controllo analogo;
- la stesura di un budget economico – patrimoniale, per l'anno 2020/2022, volto alla definizione del risultato tendenziale di periodo;

- la redazione di una relazione sul governo aziendale, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), a chiusura dell'esercizio sociale, contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio, che deve avvenire entro il 30 aprile (salvo maggior termine previsto all'art. 2364 comma 2 del c.c.) con l'obbligo di darne motivazione all'Ente;
- report contabili semestrali e relazioni sull'andamento economico, al 30 luglio e 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, patrimoniale e finanziario, con individuazione degli eventuali scostamenti, nonché con l'indicazione di criticità e/o suggerimenti atti a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- la società partecipata deve rispettare le direttive impartite dall'Ente, necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. Il bilancio di esercizio e la documentazione integrativa, con la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D. Lgs. 118/2011, devono essere trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi formulati dai servizi preposti ai controlli, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dalla Provincia, in particolare per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti;
- assicurare tutte le informazioni dovute, in base a disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento provinciale per il controllo sulle società partecipate (art.147 quater del D.Lgs 267/2000) e quant'altro necessario, affinché possa essere consentita l'esecuzione del controllo analogo, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi e coordinare le eventuali azioni correttive;
- adottare Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- porre in essere tutte le azioni necessarie per il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- adottare codici di condotta propri o ad aderire a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività;
- adottare programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
- osservare, per l'adempimento degli obblighi informativi le indicazioni operative fornite dal Regolamento per il controllo sulle società partecipate.

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), emanato in attuazione dell'art. 18 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento della contabilità della Provincia di Salerno;
- il D. Lgs. 118/2011 relativo a "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

Dato atto che

- con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime la sua approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che, il procedimento relativo, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dal PTCPT 2020/2022, per cui verranno effettuati i controlli ordinari previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;

- per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Provincia di Salerno, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Su indicazione del Sig. Presidente della Provincia

"Si propone, pertanto, l'adozione dell'atto nella formulazione che segue".

Salerno, li 5 maggio 2020

Il Dirigente del Settore
Segretario Generale
Dott. Pasquale Papa
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento, che si condivide nel merito;

Visti i riferimenti normativi e contrattuali richiamati nella suesposta relazione tecnica;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), emanato in attuazione dell'art. 18 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento della contabilità della Provincia di Salerno;
- il D. lgs. 118/2011 relativo a "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

DECRETA

1. di **dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui costituisce anche motivazione;

2. di **proporre** al Consiglio Provinciale di formulare i seguenti indirizzi programmatici, che costituiscono gli obiettivi, principalmente sul complesso delle spese di funzionamento, stabiliti dall'Ente e dai principi generali di riferimento, per le politiche assunzionali e contenimento degli oneri del personale, per gli organismi partecipati dell'Ente:

- La partecipata, inoltre, deve prestare particolare attenzione al contenimento di alcune categorie di costi, quali le spese di funzionamento, con riduzione degli oneri relativi a:
 - **spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale:** la società partecipata deve attenersi per quanto compatibile/applicabile alle disposizioni previste dal Regolamento provinciale, le cui indicazioni per il personale dirigenziale della Provincia sono da estendersi all'amministratore della società, salvo il caso in cui la società abbia adattato un proprio regolamento in materia;
 - **spese per studi e incarichi di consulenza** (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro). Tali costi dovranno essere contenuti nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento, fornendo dettagliata comunicazione al socio unico, fermo restando gli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti, in applicazione dell'art.15 bis del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013;
 - **spese relative al personale:** il sopra richiamato articolo 19, comma 6, del D. Lgs.175/2016, in materia del contenimento dei costi del personale, sul complesso delle spese di funzionamento, individua i seguenti obiettivi da perseguire, in un'ottica di contenimento della spesa in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto di seguito specificato:
 - i) divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in presenza di squilibri finanziari/patrimoniali e di risultati d'esercizio negativi;
 - ii) possibilità di far fronte alle necessità di carenza di personale, ricorrendo esclusivamente al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee solo in caso di necessità, per sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti, non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque

riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale e rispettando l'analoga spesa dell'ultimo consuntivo approvato.

- Per quanto riguarda il contenimento degli oneri contrattuali per il personale della società partecipata, restano ferme le disposizioni che prevedono che, in caso di squilibri finanziari/patrimoniali e di risultati d'esercizio negativi, non si possono applicare aumenti retributivi o stabilire nuove/maggiori indennità o altre utilità a qualsiasi titolo (compresi fringe benefits), eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali.
E' inoltre fatto obbligo di procedere annualmente al mantenimento delle voci accessorie, straordinarie e variabili (contrattazione di secondo livello/integrativa) rispetto all'anno precedente, ed escludere il ricorso a contratti di acquisto o noleggio autovetture da destinarsi all'uso promiscuo da parte del personale dipendente e degli amministratori.
- La gestione, alla luce del comma 5 e 6 dell'art. 19 del TUSP, dovrà perseguire 3 livelli di equilibrio:
 - d. economico: la differenza positiva fra i componenti positivi di redditi rispetto i componenti negativi;
 - e. patrimoniale: il rapporto esistente fra gli investimenti in essere (attività) e le relative fonti di finanziamento (passività e capitale proprio);
 - f. finanziario: la differenza fra entrate ed uscite di disponibilità liquide.
- la predisposizione, al 30 luglio e 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, di un rapporto esaustivo sulle attività poste in essere nelle materie di cui all'art.3, punto 2, lettera E, corredato da attestazione del Responsabile prevenzione corruzione aziendale (RPC) e del collegio sindacale, in applicazione dell'articolo 8 (Controllo di regolarità amministrativa – contenuti e Strumenti) del Regolamento provinciale sul controllo analogo;
- la stesura di un budget economico – patrimoniale, per l'anno 2020/2022, volto alla definizione del risultato tendenziale di periodo;
- la redazione di una relazione sul governo aziendale, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), a chiusura dell'esercizio sociale, contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio, che deve avvenire entro il 30 aprile (salvo maggior termine previsto all'art. 2364 comma 2 del c.c.) con l'obbligo di darne motivazione all'Ente;
- report contabili semestrali e relazioni sull'andamento economico, al 30 luglio e 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, patrimoniale e finanziario, con individuazione degli eventuali scostamenti, nonché con l'indicazione di criticità e/o suggerimenti atti a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- la società partecipata deve rispettare le direttive impartite dall'Ente, necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. Il bilancio di esercizio e la documentazione integrativa, con la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D. Lgs. 118/2011, devono essere trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi formulati dai servizi preposti ai controlli, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dalla Provincia, in particolare per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti;
- assicurare tutte le informazioni dovute, in base a disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento provinciale per il controllo sulle società partecipate (art.147 quater del D.Lgs 267/2000) e quant'altro necessario, affinché possa essere consentita l'esecuzione del controllo analogo, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi e coordinare le eventuali azioni correttive;
- adottare Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- porre in essere tutte le azioni necessarie per il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- adottare codici di condotta propri o ad aderire a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività;

- adottare programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
- osservare, per l'adempimento degli obblighi informativi le indicazioni operative fornite dal Regolamento per il controllo sulle società partecipate.

3. di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

4. di demandare al Dirigente competente la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente e nell'apposita Sezione "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013;

5. di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il procedimento da cui promana il presente decreto, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dal PTCPT 2020/2022, per cui verranno effettuati i controlli ordinari previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive interne;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
 Contrario
 Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

Salerno, lì 5 maggio 2020

Parere di regolarità contabile

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole**
 Contrario
 Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente

Salerno, lì 6 maggio 2020

Parere di conformità

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull'atto:

- Favorevole**
 Contrario
 Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente

Salerno, lì 5 maggio 2020

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio "Supporto agli Organi dell'Ente, Trasparenza e URP", ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia del 8 maggio 2020, n. 75

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell'art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n. 69 e dell'art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente